
**REGOLAMENTO COMITATI SOCI
LOCALI - COMITATO GIOVANI SOCI
- CONSULTA DEI SOCI**



Fonte Normativa: Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Data della Delibera 13/09/2023

**ELENCO VERSIONI**

Owner		Autore
Direzione Generale		Segreteria Generale
Destinatari		
Tutto il personale e Comitati Soci		
N° Versione	Data di approvazione CdA	Note
1	23/09/2020	Prima edizione, sostituisce il Regolamento dei Comitati Locali e della Consulta dei Soci ed il Regolamento del Comitato Giovani Soci
2	13/09/2023	Seconda edizione, sostituisce il Regolamento dei Comitati Soci - Laboratorio Giovani Soci - Consulta dei Soci



INDICE

Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Organi dei Soci	4
SEZIONE I – I COMITATI SOCI LOCALI	
Art. 3 – Costituzione e componenti	4
Art. 4 – Convocazione e validità delle riunioni	4
Art. 5 – Finalità dei Comitati Soci Locali	5
Art. 6 – Svolgimento dei lavori	6
Art. 7 – Verbali dei lavori	6
Art. 8 – Relazioni periodiche	6
SEZIONE II – COMITATO GIOVANI SOCI	
Art. 9 – Costituzione e componenti	6
Art. 10 – Convocazione, validità e svolgimento dei lavori	7
Art. 11 – Finalità del Comitato Giovani Soci	7
Art. 12 – Formazione	7
SEZIONE III - LA CONSULTA SOCI	
Art. 13 – Costituzione e componenti	8
Art. 14 – Finalità della Consulta	8
Art. 15 – Convocazione e validità dei lavori	9
Art. 16 – Svolgimento dei lavori	9
Art. 17 – Verbale dei lavori	9
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 18 – Riservatezza	9
Art. 19 – Recesso, esclusione, decadenza	9
Art. 20 – Durata e modifiche	9



REGOLAMENTO
COMITATI SOCI LOCALI – COMITATO GIOVANI SOCI - CONSULTA DEI SOCI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la Consulta dei Soci ai sensi dell'articolo 37.2 dello Statuto della Banca, composta dai componenti dei Comitati Locali.

Art. 2 – Organi dei Soci

La Banca, in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, intende avvalersi dell'attività propositiva dei soci attraverso organi quali: i Comitati Soci Locali, il Comitato Giovani Soci e la Consulta dei Soci, individuati come strumenti di promozione della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa di Credito.

Sono organi democratici senza scopo di lucro, apolitici ed apartitici, il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca

SEZIONE I - I COMITATI LOCALI

Art. 3 – Costituzione e componenti

Presso le aree di operatività della Banca individuate dal Consiglio di Amministrazione è istituito un Comitato Locale composto da un minimo di 6 a un massimo di 35 membri, compreso un Presidente ed un Vicepresidente.

Il C.d.A. potrà attribuire ai propri componenti il compito di coordinare i vari Comitati Locali soci.

I membri dei Comitati, i loro Presidenti ed i loro Vicepresidenti:

- sono scelti fra i soci preferibilmente residenti nei Comuni ricompresi nell'area operativa della Zona di competenza, che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa con la Banca, in rapporto alla propria attività;
- sono nominati dal Consiglio di Amministrazione entro i 150 giorni successivi l'Assemblea di rinnovo cariche e restano in carica per tutto il mandato del medesimo Consiglio di Amministrazione;
- possono essere rinominati più volte;
- Il Consiglio di Amministrazione può effettuare nuove nomine e/o sostituzioni anche in corso di mandato.

L'impegno nel mondo del volontariato e l'aver maturato un'esperienza significativa nel campo della gestione di attività di carattere sociale costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti dei Comitati Soci, così come la partecipazione alle Assemblee soci della Banca.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione di genere, età e professione.

Art. 4 – Convocazione e validità delle riunioni

I Comitati si riuniscono almeno una volta al semestre e/o quando il loro Presidente, oppure il Consiglio di Amministrazione, ritengono opportuno convocare la riunione.

La convocazione dei Comitati avverrà mediante posta elettronica, a firma dei rispettivi Presidenti, in coordinamento tra la/le filiale/i di competenza e l'Ufficio Segreteria Generale.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica.



Le eventuali decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 5 – Finalità dei Comitati Locali

La finalità dei Comitati Locali è la promozione, nel territorio di competenza, della presenza e dell'attività della Banca.

L'azione dei Comitati Locali deve, quindi, in primo luogo favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, di quella di credito, al fine di accrescere nei soci l'appartenenza alla Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui vivono.

A tal fine, il Comitato Locale indirizza la propria attività sia nei confronti dei Soci residenti nel territorio che nei confronti delle realtà istituzionali ed associative espressione del territorio.

L'attività nei confronti dei Soci è diretta a favorire la partecipazione degli stessi alla vita della cooperativa, in particolare attraverso la realizzazione di momenti di informazione sull'attività della Banca e di raccolta delle istanze dei soci stessi.

Il Comitato Locale promuove altresì relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni, sia pubbliche che private, al fine di poter meglio integrare l'attività della Banca con le esigenze della comunità in cui opera.

I Comitati Locali sono dotati esclusivamente di funzioni consultive e propositive **non vincolanti** e, nel rispetto delle finalità predette, hanno i seguenti compiti ed attribuzioni:

- promuovere lo sviluppo della compagine sociale e, ove richiesti dal Consiglio di Amministrazione, esprimere pareri sui richiedenti l'ammissione a Socio;
- svolgere compiti di relazione e contatto con i Soci della rispettiva Area Operativa, interpretando le loro esigenze da rappresentare al Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di manifestazioni sociali territoriali ed attività volte a perseguire gli scopi statutari per il miglioramento delle condizioni culturali ed economiche dei Soci, la promozione e lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- proporre al Consiglio di Amministrazione erogazioni per iniziative di beneficenza a valere sul fondo apposito per beneficenza e mutualità;
- valutare richieste di contributi per attività di promozione e pubblicità nell'ambito dei budget di spesa annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione al quale saranno successivamente sottoposte;
- esprimere pareri e partecipare, ove possibile, alle manifestazioni sociali nella rispettiva Area Operativa;
- organizzare l'aggregazione sociale e rafforzare il radicamento della Banca sul territorio. A tale scopo, i Comitati Locali possono proporre al Consiglio di Amministrazione di convocare riunioni informative dei soci delle rispettive zone di competenza;
- suggerire al Consiglio di Amministrazione iniziative nel campo dello sviluppo affari, in particolare nella promozione del credito, ma anche sul lato della raccolta del risparmio e della fornitura ai Soci e clienti di servizi finanziari e altri servizi;
- promuovere relazioni con Istituzioni, sia pubbliche che private, ovvero le figure più rappresentative del territorio nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione, allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione di BCC Felsinea può delegare un membro del Comitato Locale a presenziare alle manifestazioni più significative per le quali la Banca ha deliberato la concessione di



un contributo; ciò, oltre a fungere da attività di rappresentanza, consentirà di verificare l'adempimento degli accordi prestabiliti in relazione alla visibilità della Banca.

Art. 6 – Svolgimento dei lavori

Il coordinamento e l'organizzazione delle riunioni dei Comitati Soci Locali viene effettuato dall'Ufficio Segreteria Generale che assicurerà la presenza alle riunioni anche con compito di verbalizzazione. Partecipano inoltre alle riunioni i responsabili delle filiali di riferimento o loro sostituti e sono invitati a partecipare tutti i collaboratori delle filiali che fanno capo alle aree di competenza dei Comitati. Possono altresì partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale.

Il Presidente del Comitato può invitare altri soggetti ritenuti utili allo svolgimento del Comitato, compreso il personale della Banca.

La partecipazione al Comitato Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Per motivi di urgenza, i Presidenti dei Comitati in collaborazione con i rispettivi Vicepresidenti possono indire incontri preventivi con i membri dei rispettivi Comitati ed i Responsabili delle Filiali di competenza per analizzare le richieste di beneficenza e sponsorizzazione pervenute da sottoporre al CdA.

L'iter per il successivo perfezionamento delle delibere del Comitato sarà curato dall'Ufficio Segreteria Generale della Banca.

Art. 7 – Verbali dei lavori

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Coordinatore/Referente dei Comitati Locali quale Segretario, con il supporto del Presidente di ciascun Comitato Locale e/o responsabili delle filiali interessate, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dopo la riunione.

Art. 8 – Relazioni periodiche

Il Coordinatore/Referente dei Comitati Locali, infine, è tenuto a redigere annualmente una relazione sull'attività svolta dai Comitati contenente una sintesi delle iniziative e dei suggerimenti proposti da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

I Comitati possono richiedere al momento della stesura del notiziario periodico un breve articolo da inserire in un apposito spazio riservato ai Comitati.

SEZIONE II – COMITATO GIOVANI SOCI

Art. 9 – Costituzione e componenti

I giovani rappresentano il futuro ed il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene compito primario favorire la loro partecipazione alla vita della Banca, articolando iniziative tese a favorire l'integrazione nei processi decisionali della Banca, anche dal punto di vista programmatico e strategico, ed il ricambio generazionale della compagine sociale.

A tal fine è istituito il Comitato Giovani Soci, quale strumento di promozione della partecipazione dei Giovani Soci di BCC Felsinea alla vita della Cooperativa di Credito.

Il Comitato Giovani Soci è composto dai soci persone fisiche, anche dipendenti BCC, o legali rappresentanti di persone giuridiche di età tra i 18 e i 35 anni compresi. I componenti sono nominati



dal Consiglio di Amministrazione entro i 150 giorni successivi l'Assemblea di rinnovo cariche e restano in carica per tutto il mandato del medesimo Consiglio di Amministrazione. I componenti possono essere rinominati più volte.

Il Comitato Giovani Soci BCC Felsinea, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Banca, può essere suddiviso in sezioni in funzione delle aree di operatività della Banca con eventuale individuazione di referente di area.

Il Comitato Giovani Soci BCC Felsinea è coordinato dal referente individuato all'interno dell'Ufficio Segreteria Generale, il quale avrà, tra l'altro, il compito di curare le relazioni esterne (Federazione, Federcasse, CCB) per gli ambiti concernenti i giovani soci.

Art. 10 – Convocazione, validità e svolgimento dei lavori

Il Comitato Giovani Soci di BCC Felsinea si riunisce periodicamente ed almeno una volta al semestre, su convocazione del Referente, e/o su iniziativa del CdA della Banca.

È validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica e le eventuali decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Giovani Soci di BCC Felsinea è assistito nella sua attività amministrativa dal Referente, al fine di assicurare una costante informativa circa le attività intraprese e da intraprendere e per consentire alla Banca di realizzare un'adeguata rendicontazione del valore che viene prodotto a favore della sua compagine sociale.

Alle riunioni del Comitato Giovani Soci possono partecipare i componenti degli Organi Sociali, la Direzione Generale ed eventuali altri soggetti utili allo svolgimento del Comitato, i quali potranno essere invitati dalla Segreteria Generale su proposta dei componenti o del referente.

La partecipazione al Comitato Giovani Soci BCC Felsinea è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Art. 11 – Finalità del Comitato Giovani Soci

Il Comitato Giovani Soci di BCC Felsinea propone al Consiglio di Amministrazione della Banca iniziative volte a favorire:

- l'effettivo coinvolgimento dei Giovani Soci nella vita della cooperativa;
- la diffusione dei principi della cooperazione attraverso l'attuazione di attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa della BCC Felsinea;
- l'organizzazione di raccolte fondi e di attività di promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative riportate nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo;
- il miglioramento ed il consolidamento del rapporto tra la Banca, compagine sociale e territorio.

In particolare, il Comitato Giovani Soci potrà proporre le seguenti attività:

- organizzazione di seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- organizzazione di corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei Giovani Soci al Comitato ed alle iniziative della Banca;
- suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell'immagine della BCC sul territorio;
- supportare le iniziative della BCC sul territorio.



Al fine di mantenere un rapporto più diretto con la base sociale, il Comitato Giovani Soci di BCC Felsinea può incontrare i Soci anche nelle filiali di competenza e/o in locali deputati dalla Direzione della Banca, secondo un calendario concordato con le stesse filiali e/o con la Direzione, e/o con il CdA della Banca. Scopo degli incontri è esclusivamente quello di promuovere la conoscenza degli aspetti extra bancari e la partecipazione del Socio ad iniziative ed eventi organizzati dal Comitato o dalla Banca.

Art. 12 - Formazione

I componenti il Comitato Giovani Soci BCC Felsinea si impegnano, al fine di poter svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio ruolo, a partecipare alle attività di formazione ed informazione organizzate dalla Banca.

SEZIONE III - LA CONSULTA SOCI

Art. 13 – Costituzione e componenti

L'insieme dei componenti i Comitati Locali, del Comitato Giovani Soci e dei loro rispettivi Presidenti, costituisce la Consulta dei Soci.

Ne fanno parte, inoltre:

- il Presidente della Banca o un suo delegato che presiede la Consulta;
- i componenti gli Organi Sociali;
- il direttore della Banca, o un suo delegato.

Art. 14 – Finalità della Consulta

La Consulta Soci ha l'obiettivo di migliorare i caratteri democratico e mutualistico della Banca e di favorire la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile nella zona di competenza territoriale della Banca.

La Consulta Soci, dotata esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti, nel perseguimento dei propri obiettivi:

- 1) favorisce il collegamento tra i Comitati, lo scambio di informazioni e il confronto di idee;
- 2) propone al Consiglio di Amministrazione della Banca interventi e progetti per:
 - a) affrontare eventuali problemi bancari, economici e/o sociali riguardanti la zona di competenza territoriale della Banca;
 - b) migliorare la relazione coi soci della Banca, mediante i servizi bancari ed extrabancari, le informazioni riservate loro e/o una preferibile organizzazione dell'assemblea dei soci e degli incontri territoriali;
- 3) collabora, ove richiesto, alla selezione dei candidati alle cariche sociali della Banca come previsto dal regolamento assembleare;
- 4) adempie agli altri compiti consultivi eventualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 15 – Convocazione e validità dei lavori

Il Presidente della Banca convoca la Consulta dei Soci una volta all'anno preferibilmente prima dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio.



La Consulta dei Soci si può inoltre riunire quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda al Presidente del CdA, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione della riunione della Consulta dei Soci è spedito mediante posta elettronica dall'Ufficio Segreteria Generale a firma del Presidente della Banca.

La Consulta Soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei propri componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16 – Svolgimento dei lavori

Alle riunioni della Consulta assiste un dipendente incaricato dalla Direzione Generale, che svolge - di norma - le funzioni di Segretario.

Il Segretario ha, inoltre, il compito di dar corso all'iter per il successivo perfezionamento delle delibere della Consulta.

Il Presidente o chiunque da egli delegato può estendere l'invito a partecipare alla riunione della Consulta a nominativi che possano contribuire alla trattazione di specifici argomenti indicati nel relativo avviso di convocazione.

Art. 17 – Verbale dei lavori

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 - Riservatezza

I componenti dei Comitati Soci Locali, del Comitato Giovani Soci e della Consulta dei Soci sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19 – Recesso, esclusione, decadenza

L'eventuale recesso e l'esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di un Socio, membro di un Comitato, produce automaticamente anche la decadenza da componente il Comitato stesso e della Consulta dei Soci.

Sono cause di decadenza da membro del Comitato:

- la perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo;
- il venir meno dell'operatività con la Banca;
- **due assenze consecutive non giustificate** alle riunioni del Comitato;
- il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo.

Art. 20 – Durata e modifiche

Il presente regolamento rimane in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della BCC Felsinea, che può anche solo prevederne la sua modifica.